

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 12/07/2023) 11/09/2023, n. 26275*CASSAZIONE CIVILE › Ricorso**PROCEDIMENTO CIVILE › Nullità**IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Notificazione degli atti***Intestazione****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

Dott. RIVERSO Roberto - rel. Consigliere -

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere -

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29295/2020 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA', GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

e contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI;

- controricorrente -

e contro

ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/03/2020 R.G.N. 663/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

Svolgimento del processo

Che:

la Corte d'appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da A.A. avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, illegittimità e inesistenza per mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito identificati attraverso gli estratti di ruolo, in conseguenza della **notifica di preavviso di ipoteca**; nonché per la dichiarazione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle ivi indicate.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione A.A. con tre motivi al quale hanno resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate riscossione, l'Inail e l'Inps con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex [art. 380 bis.1](#) c.p.c., comma 1.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'[art. 380 bis.1](#) c.p.c., comma 2, u.p..

Motivi della decisione

che:

1.- Il primo motivo propone violazione e falsa applicazione del [D.L. n. 179 del 2012](#), [art. 16 ter](#), convertito in [L. n. 221 del 2012](#), del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 26, in relazione alle modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificata (INI-PEC).

2.- Il secondo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, violazione dell'[art. 112](#) c.p.c., in relazione alla omessa pronuncia sulla inesistenza/nullità delle notifiche effettuate via PEC da indirizzi diversi da quelli contenuti nei pubblici registri.

3.- Il terzo motivo solleva, ex art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'[art. 2719](#) c.c., degli [artt. 214](#), [215](#) e [216](#) c.p.c., in relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienza.

5.- il collegio da atto che questa Corte ha recentemente deciso (ordinanze nn. [Cassazione 16269/23](#), [16244/23](#), [2617/23](#), [10777/23](#)) una serie di controversie relative ad impugnazioni di estratti di ruolo, analoghe alla presente, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire; a tali decisioni il Collegio reputa di doversi conformare nella decisione della causa in oggetto anche ai sensi dell'[art. 118](#) disp. att. c.p.c., non essendovi valide ragioni per doversene distaccare;

6.- risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, **la questione dell'interesse ad agire** in relazione all'azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa; il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica; il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perchè non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione; nelle more del giudizio **è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146**, conv. dalla [L. 17 dicembre 2021, n. 215](#), che, all'art. 3 bis, ha modificato del [D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12](#), mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata

sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

7.- la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di [Cass., sez. un., n. 19704 del 2015](#);

8.- il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dell'odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la p.a.;

sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il [D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12](#), comma 4 bis (introdotto del [D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis](#), come convertito dalla [L. n. 215 del 2021](#)) trova applicazione nei processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli [artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.](#), quest'ultimo con riguardo all'[art. 6](#) della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il [D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12](#), comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sè il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex [art. 372 c.p.c.](#), o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorran accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio";

9. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;

10. l'esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest'ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa ([Cass. sez. un. 21691 del 2016](#), punto 16);

11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. [Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014](#)), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata;

12.- quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensarle integralmente;

13.- ricorrono, invece, i presupposti di cui al [D.P.R. n. 115 del 2002](#), [art. 13](#), comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), [art. 13](#), comma 1 quater, nel testo introdotto dalla [L. n. 228 del 2012](#), [art. 1](#), comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2023